



Le scritture obbligatorie per il datore di lavoro

Tra i compiti della *funzione del personale*, rientrano numerosi adempimenti di carattere *amministrativo*:

- liquidazione di retribuzioni e contributi sociali;
- gestione dei rapporti con gli enti previdenziali e con il Fisco;
- tenuta di libri, scritture, documenti connessi all'instaurazione e allo svolgimento dei rapporti di lavoro.

L'insieme delle scritture riguardanti i rapporti con i lavoratori dipendenti e con gli enti previdenziali forma la **contabilità del personale**.

Le aziende che hanno lavoratori alle proprie dipendenze devono *istituire, aggiornare e conservare* i seguenti libri:

- il *libro unico del lavoro*;
- il *registro degli infortuni*;
- il *registro delle viste mediche*.

Nel **libro unico del lavoro** devono essere rilevati i dati riguardanti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori a progetto, gli associati in partecipazione con apporto di lavoro.

Per ogni lavoratore devono essere indicati: nome e cognome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, retribuzione base, anzianità di servizio, posizioni assicurative, retribuzioni corrisposte dal datore di lavoro, trattenute, detrazioni fiscali, dati per il calcolo dell'assegno per il nucleo familiare, prestazioni erogate da enti previdenziali.

Il *libro unico* deve contenere un calendario delle presenze da cui risultino giornalmente, e per ciascun dipendente:

A.N.A.G. Associazione Nazionale Allenatori Galoppo

Via Appia Nuova, 1255 - 00178 ROMA

Tel./Fax 0671289703 | Cell: 3339912242 | Pec: anag.roma@pec.it | Email: anagromahorse@gmail.com

C.F. 97867010585 | IBAN: IT37S089512190100000703652



- le ore lavorate (distinte in ordinarie e straordinarie),
- le eventuali assenze dal lavoro (anche non retribuite),
- le ferie e i riposi goduti.

Le rilevazioni devono essere eseguite *entro la fine del mese successivo* a quello di riferimento.

Il datore di lavoro deve *conservare* il *libro unico* per la durata di *cinque anni* dalla data dell'ultima registrazione presso la propria sede legale o, in alternativa, presso lo studio dei professionisti incaricati o presso la sede dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese.

Nel **registro degli infortuni** devono essere riportati, in ordine cronologico, tutti gli incidenti accaduti ai dipendenti sul luogo di lavoro, che hanno provocato assenze per più di un giorno.

Prima dell'utilizzo, il *registro degli infortuni* deve essere vidimato dall'ASL competente per territorio.

Il registro deve essere conservato per almeno *quattro anni* dalla data dell'ultima registrazione o dalla data della vidimazione (se non è usato).

Sul **registro delle visite mediche** devono essere annotate le scadenze e gli esiti delle visite mediche cui sono sottoposti i dipendenti:

- prima della loro assunzione;
- periodicamente, nei casi previsti dalla legge (impiego di minori di età, lavoratori esposti a sostanze pericolose ecc.).

2 - La retribuzione

La **retribuzione** è il compenso che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore subordinato per le prestazioni eseguite:

La retribuzione deve essere rapportata alla qualità e alla quantità del lavoro svolto e, in ogni caso, sufficiente a garantire al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

A.N.A.G. Associazione Nazionale Allenatori Galoppo

Via Appia Nuova, 1255 - 00178 ROMA

Tel./Fax 0671289703 | Cell: 3339912242 | Pec: anag.roma@pec.it | Email: anagromahorse@gmail.com

C.F. 97867010585 | IBAN: IT37S089512190100000703652



Le *forme di retribuzione* possono essere:

- *a tempo*,
- *a cottimo*,
- *a provvigione*.

La **retribuzione a tempo** è commisurata alla durata della prestazione lavorativa, considerando come unità di tempo l'ora, il giorno, la settimana o il mese.

I lavoratori subordinati sono in genere retribuiti con cadenza mensile.

Con questa forma di retribuzione il compenso prescinde dai risultati del lavoro, in quanto il dipendente ottiene in ogni caso la paga nella misura prestabilita.

A differenza di quella a tempo, la **retribuzione a cottimo** è rapportata alla *quantità* di lavoro svolto: il salario aumenta se il lavoratore produce di più nell'unità di tempo presa in esame, e viceversa.

Il lavoro a cottimo si applica normalmente al personale *operaio*.

I *cottimi* possono essere:

- *individuali*,
- *di gruppo (o di squadra)*; in questo caso la retribuzione è commisurata alla prestazione fornita, non dal singolo lavoratore, ma dal gruppo cui appartiene; tale remunerazione complessiva è poi ripartita fra tutti i componenti la squadra in proporzione al contributo di ciascuno.

Relativamente ai criteri e ai metodi di misurazione della prestazione si può avere:

- il *cottimo puro*, in base al quale il lavoratore è retribuito con una somma fissa per ogni unità prodotta (di fatto esiste solo nel lavoro a domicilio);

A.N.A.G. Associazione Nazionale Allenatori Galoppo

Via Appia Nuova, 1255 - 00178 ROMA

Tel./Fax 0671289703 | Cell: 3339912242 | Pec: anag.roma@pec.it | Email: anagromahorse@gmail.com

C.F. 97867010585 | IBAN: IT37S089512190100000703652



- il *cottimo misto*: la retribuzione è formata da una *parte fissa* o *paga base*, identica per tutti i lavoratori, e una *parte variabile* o *premio*, collegata all'incremento produttivo ottenuto dal cottimista.

La **retribuzione a provvigione** si applica ad alcune categorie di lavoratori, specie quelli addetti alle vendite (rappresentanti, agenti di commercio).

Tale forma di retribuzione riconosce al prestatore d'opera, in aggiunta a uno stipendio minimo fisso, un compenso commisurato al valore degli affari conclusi e andati a buon fine.

3 - Gli elementi della retribuzione

La retribuzione si compone di più voci o elementi; alcuni derivano dalla contrattazione collettiva, altri sono regolati su base aziendale e altri ancora a sono a carattere individuale.

Paga base o minimo tabellare o minimo contrattuale

E' la componente principale. Ad essa sono agganciati altri elementi retributivi.

La paga base è fissata dalla contrattazione collettiva sul lavoro e non può essere inferiore al minimo mensile stabilito dai contratti collettivi di categoria (metalmecanico, chimico, tessile ecc.) in relazione a ogni qualifica contrattuale.

Elemento distinto della retribuzione (EDR)

Spetta a tutti i lavoratori nella misura di 10,33 € al mese per tredici mensilità; alcuni contratti lo includono nella paga base.

Scatti di anzianità

Sono maggiorazioni periodiche della retribuzione, determinate dalla contrattazione collettiva.

Vengono erogate al compimento di una certa anzianità di servizio del lavoratore presso una stessa azienda.

A.N.A.G. Associazione Nazionale Allenatori Galoppo

Via Appia Nuova, 1255 - 00178 ROMA

Tel./Fax 0671289703 | Cell: 3339912242 | Pec: anag.roma@pec.it | Email: anagromahorse@gmail.com

C.F. 97867010585 | IBAN: IT37S089512190100000703652



Superminimi

Questo elemento trova giustificazione nelle maggiori capacità o prestazioni fornite da un determinato lavoratore.

Premi di produzione o di risultato

Sono compensi previsti da accordi o contratti aziendali, correlati al raggiungimento di determinati risultati dell'azienda.

Indennità

Sono elementi previsti dalla contrattazione collettiva, collegati allo svolgimento di mansioni che comportano maggiori oneri e difficoltà per il lavoratore (indennità di cassa, per lavorazioni nocive o disagiate, di trasferta, ecc.).

Compenso per lavoro straordinario

E' considerato straordinario il lavoro prestato oltre l'orario normale di 40 ore settimanali. Il lavoro straordinario è retribuito con un compenso via via superiore, rispetto a quello ordinario, a seconda che sia svolto in ore notturne, in giorni festivi o in orario notturno e festivo.

La legge e i contratti collettivi impongono limiti alle prestazioni straordinarie:

- contratti collettivi: 48 ore settimanali per ogni periodo di 7 giorni;
 - la legge: 250 ore annue.
-

La **retribuzione lorda** è data dalla somma di tutti gli elementi della retribuzione.

La **retribuzione netta** la si ottiene sottraendo dalla *retribuzione lorda* le *ritenute sociali* e le *ritenute fiscali*

4 - I rapporti con l'INPS

A.N.A.G. Associazione Nazionale Allenatori Galoppo

Via Appia Nuova, 1255 - 00178 ROMA

Tel./Fax 0671289703 | Cell: 3339912242 | Pec: anag.roma@pec.it | Email: anagromahorse@gmail.com

C.F. 97867010585 | IBAN: IT37S089512190100000703652



L'**INPS** (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) è il principale ente previdenziale. Esso gestisce la maggior parte delle forme di assistenza e previdenza a favore dei lavoratori e delle loro famiglie.

Il finanziamento delle prestazioni erogate dall'Istituto (ossia le indennità di malattia, di maternità, le pensioni ecc.) è realizzato mediante l'imposizione di *contributi sociali*.

Tali contributi gravano:

- in misura minore, sul lavoratore stesso, mediante una *ritenuta* sulla retribuzione lorda;
 - in misura maggiore, sul datore di lavoro.
-

I contributi dovuti all'INPS si calcolano in base ad *aliquote percentuali* che variano in funzione:

- del settore economico in cui opera l'azienda (industria, commercio, artigianato ecc.);
 - della dimensione occupazionale dell'azienda;
 - della qualifica del dipendente.
-

L'azienda, datore-di lavoro, ha nei confronti dell'INPS:

- *rapporti di debito*, per i contributi sociali a proprio carico e per quelli a carico dei dipendenti trattenuti in busta paga;
 - *rapporti di credito*, per trattamenti erogati ai dipendenti per conto dell'INPS (indennità di malattia e maternità, assegni per il nucleo familiare, integrazioni salariali).
-

Periodicamente, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, le somme a debito e quelle a credito vengono tra loro compensate. L'eventuale differenza a debito è versata all'INPS tramite modello F24.

5 - I rapporti con l'INAIL

L'**INAIL** (Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) gestisce l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

A.N.A.G. Associazione Nazionale Allenatori Galoppo

Via Appia Nuova, 1255 - 00178 ROMA

Tel./Fax 0671289703 | Cell: 3339912242 | Pec: anag.roma@pec.it | Email: anagromahorse@gmail.com

C.F. 97867010585 | IBAN: IT37S089512190100000703652



Il premio INAIL è interamente a carico del datore di lavoro.

Questo si calcola applicando alle retribuzioni un'aliquota che varia a seconda del rischio specifico che grava sulle singole attività lavorative (industria metalmeccanica, commercio, trasporti ecc.).

Il versamento dei premi si esegue con modello F24:

- in un'unica soluzione,
- oppure in quattro rate (scadenti il 16/2, 16/5, 16/8, 16/11) maggiorate di interessi.

6 - Le ritenute fiscali

Le retribuzioni dei lavoratori subordinati sono soggette all'**IRPEF** (Imposta sul **R**reddito delle **P**ersone **F**isiche).

Si tratta di un'*imposta diretta* che colpisce con aliquote progressive il reddito complessivo conseguito in un determinato anno dalle persone fisiche.

Il datore di lavoro è obbligato per legge ad agire come *sostituto d'imposta*.

In tal senso questi applica una ritenuta fiscale sulle retribuzioni erogate e poi versa le trattenute operate all'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Il versamento dev'essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

La *ritenuta fiscale* è detta *di acconto*, perché il carico fiscale definitivo, a cui sarà soggetto il lavoratore, potrà essere determinato solo alla fine dell'anno, sul totale dei suoi redditi di lavoro e di altra natura.

L'**imponibile fiscale** viene determinato sottraendo dalla retribuzione lorda le ritenute sociali applicate al lavoratore ed eventuali altri oneri deducibili:

$$\text{imponibile fiscale} = \text{retribuzione lorda} - \text{ritenute sociali} - \text{altri oneri deducibili}$$

A.N.A.G. Associazione Nazionale Allenatori Galoppo

Via Appia Nuova, 1255 - 00178 ROMA

Tel./Fax 0671289703 | Cell: 3339912242 | Pec: anag.roma@pec.it | Email: anagromahorse@gmail.com

C.F. 97867010585 | IBAN: IT37S089512190100000703652



Applicando all'*imponibile fiscale* le *aliquote erariali progressive per scaglioni di reddito*, si determina l'**imposta lorda**.

Dall'*imposta lorda* si sottraggono le *detrazioni d'imposta*, previste dalla legge, cui il lavoratore ha diritto:

- *detrazioni per reddito di lavoro dipendente*;
- *detrazioni per carichi di famiglia*.

7 - L'assegno per il nucleo familiare

L'**assegno per il nucleo familiare (ANF)** è un elemento aggiuntivo della retribuzione che spetta al lavoratore dipendente in misura diversa rispetto:

- al numero dei componenti il nucleo familiare; questo è composto dai coniugi (con esclusione di quello legalmente separato), dai figli e dagli equiparati di età inferiore a 18 anni compiuti;
 - al reddito del nucleo stesso.
-

Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo assegno, anche se lavorano entrambi i coniugi.

Per ottenere l'erogazione dell'assegno, il dipendente deve inoltrare la richiesta al proprio datore di lavoro, tramite compilazione di un apposito modulo.

Il dipendente è tenuto segnalare tempestivamente eventuali successive variazioni della composizione del proprio nucleo familiare.

Il datore di lavoro esegue materialmente il pagamento, anticipando al lavoratore l'importo per conto dell'INPS, e chiedendo poi a tale Istituto il rimborso mediante il meccanismo di conguaglio, con denuncia riepilogativa mensile.

L'assegno per il nucleo familiare non è soggetto né a contributi previdenziali, né a imposte.

A.N.A.G. Associazione Nazionale Allenatori Galoppo

Via Appia Nuova, 1255 - 00178 ROMA

Tel./Fax 0671289703 | Cell: 3339912242 | Pec: anag.roma@pec.it | Email: anagromahorse@gmail.com

C.F. 97867010585 | IBAN: IT37S089512190100000703652



8 - La busta paga

Al momento della corresponsione della retribuzione, il datore di lavoro deve consegnare al dipendente la **busta paga** (o *foglio paga* o *cedolino*), firmato, siglato o con il proprio timbro.

La *busta paga* deve indicare relativamente al lavoratore cui è intestata:

- il nominativo,
 - la qualifica professionale,
 - il periodo cui si riferisce la retribuzione,
 - tutti gli elementi retributivi
 - le trattenute operate.
-

La legge non impone un particolare modello di cedolino.

La busta paga può essere trasmessa anche con messaggio di posta elettronica.

L'importo netto spettante al lavoratore è di solito arrotondato all'unità di euro:

- per difetto, se la frazione decimale è inferiore a 50,
- per eccesso, se è pari o superiore a 50.

L'importo dell'arrotondamento è recuperato nel periodo successivo, conteggiandolo con segno contrario.

9 - Il trattamento di fine rapporto

Il **TFR** ha una duplice funzione di natura:

- sia *retributiva*, perché consiste in un salario “differito” che matura di anno in anno ma diventa disponibile al momento dell'estinzione del contratto di lavoro,

A.N.A.G. Associazione Nazionale Allenatori Galoppo

Via Appia Nuova, 1255 - 00178 ROMA

Tel./Fax 0671289703 | Cell: 3339912242 | Pec: anag.roma@pec.it | Email: anagromahorse@gmail.com

C.F. 97867010585 | IBAN: IT37S0895121901000000703652



- sia *previdenziale*, perché garantisce al dipendente un sostegno economico per superare eventuali difficoltà connesse al venir meno della retribuzione.

L'attuale *sistema pensionistico* si fonda su due "pilastri":

- la *previdenza obbligatoria*, gestita dall'INPS, che garantisce al lavoratore una pensione pubblica proporzionata alla massa dei contributi versati durante l'intera vita lavorativa;

- la *previdenza complementare*, a cui il lavoratore può decidere di aderire per assicurarsi una pensione integrativa a quella pubblica e quindi un maggior flusso di entrate quando sarà collocato "a riposo".

Le principali forme di previdenza complementare sono i **fondi pensione**.

Si tratta di enti dotati di *personalità giuridica*, che raccolgono contributi dai lavoratori e dai datori di lavoro.

I mezzi monetari ricevuti sono investiti in strumenti finanziari con lo scopo di conseguire un rendimento idoneo a erogare agli aderenti trattamenti pensionistici integrativi.

In passato il TFR rimaneva accantonato presso l'azienda fino alla cessazione del rapporto di lavoro. Ciò dava luogo, per l'azienda, a una forma di autofinanziamento improprio.

A partire dal 2007 ogni lavoratore, entro sei mesi dall'assunzione, deve comunicare per iscritto:

- se intende mantenere il TFR maturando nell'azienda,

- oppure destinare lo stesso alla costruzione di una pensione integrativa versandolo a un fondo pensione.

Se l'azienda occupa *meno di 50 addetti* e nessuno ha aderito alla previdenza complementare, il TFR conserva la sua originaria natura di erogazione "una tantum" e permane tra i valori patrimoniali aziendali.

A.N.A.G. Associazione Nazionale Allenatori Galoppo

Via Appia Nuova, 1255 - 00178 ROMA

Tel./Fax 0671289703 | Cell: 3339912242 | Pec: anag.roma@pec.it | Email: anagromahorse@gmail.com

C.F. 97867010585 | IBAN: IT37S0895121901000000703652



Il TFR (mantenuto in azienda) spettante al lavoratore si calcola sommando, per ogni anno di servizio, una quota pari alla retribuzione lorda annua percepita divisa per il coefficiente 13,5 (quota capitale).

L'importo accantonato, esclusa la quota riferita all'esercizio in corso, è rivalutato al 31 dicembre di ogni anno; per la rivalutazione si applica un tasso costituito da due componenti:

- l'1,50% in misura fissa
- più il 75% dell'incremento annuo dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT.

La rivalutazione (quota finanziaria) è soggetta a imposta sostitutiva 11%.

L'azienda è tenuta a versare mensilmente all'INPS un *contributo dello 0,50%* delle retribuzioni lorde destinato al miglioramento delle pensioni. Tale contributo, anticipato dall'azienda ma a carico dei lavoratori, è recuperato mediante rivalsa in sede di accantonamento della quota annua TFR.

A.N.A.G. Associazione Nazionale Allenatori Galoppo

Via Appia Nuova, 1255 - 00178 ROMA

Tel./Fax 0671289703 | Cell: 3339912242 | Pec: anag.roma@pec.it | Email: anagromahorse@gmail.com

C.F. 97867010585 | IBAN: IT37S089512190100000703652